

8 Gennaio 2014, ore 08:56

La GUIDA del Quotidiano IPSOA

## Obblighi di segnalazione delle operazioni sospette

Intermediari finanziari e altri soggetti obbligati inviano all'UIF una segnalazione di operazione sospetta quando sanno, sospettano o hanno motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. Il sospetto è desunto dalle caratteristiche, entità, natura dell'operazione o da qualsivoglia altra circostanza conosciuta in ragione delle funzioni esercitate.

di Stefano Loconte - Professore a contratto di Diritto Tributario e Diritto dei Trust, Università degli Studi LUM "Jean Monnet" di Casamassima (BA), Avvocato, Ernesto Sellitto - Avvocato, Loconte & Partners

Lo scenario normativo avente ad oggetto la disciplina dell'antiriciclaggio ha subito, nel tempo, importanti e radicali modifiche; il nostro legislatore ha elaborato, ai fini degli adempimenti amministrativi, una specifica definizione di riciclaggio con il D.Lgs. n. 231 del 2007.

Lo schema giuridico così costruito attraverso l'emanazione del decreto trova la sua massima espressione con l'introduzione dell'obbligo di segnalazione - a carico degli intermediari finanziari e degli altri soggetti tenuti all'osservanza della normativa antiriciclaggio - delle operazioni sospette.

L'obbligo posto a carico dei soggetti indicati negli articoli 10, comma 2, 11, 12, 13 e 14, D.Lgs. n. 231/2007, di segnalare le cosiddette operazioni sospette rappresenta un punto fondamentale della normativa antiriciclaggio.

L'art. 41 del decreto stabilisce che tali soggetti debbano inviare alla UIF una segnalazione di operazione sospetta quando sanno, sospettano o hanno motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. Il sospetto è desunto dalle caratteristiche, entità, natura dell'operazione o da qualsivoglia altra circostanza conosciuta in ragione delle funzioni esercitate, tenuto conto anche della capacità economica e dell'attività svolta dal soggetto cui è riferita, in base agli elementi a disposizione dei segnalanti, acquisiti nell'ambito dell'attività svolta ovvero a seguito del conferimento di un incarico. È un elemento di sospetto il ricorso frequente o ingiustificato a operazioni in contante, anche se non in violazione dei limiti di cui all'art. 49, e, in particolare, il prelievo o il versamento in contante con intermediari finanziari di importo pari o superiore a 15.000 euro.

In altri termini, a tali soggetti è fatto l'obbligo di segnalare alla UIF ogni operazione che per caratteristiche, entità, natura, o per qualsivoglia altra circostanza conosciuta in ragione delle funzioni esercitate, tenuto conto anche della capacità economica e dell'attività svolta dal soggetto cui è riferita, induca a ritenere, in base agli elementi a loro disposizione, che il danaro, i beni o le utilità oggetto delle operazioni medesime possano provenire dai delitti previsti dagli articoli 648-bis e 648-ter c.p., ovvero possano essere impiegate nel compimento dei delitti previsti dagli articoli da 270-bis a 270-quinquies c.p..

È, dunque, possibile affermare che lo strumento più incisivo e di più immediata efficacia per la prevenzione e il contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo è costituito dalla segnalazione di operazioni sospette, che rappresenta la principale manifestazione del principio di collaborazione attiva a cui sono chiamati i soggetti destinatari della normativa.

Appare, poi, evidente che l'obbligo in questione è del tutto svincolato sia dall'ulteriore obbligo di identificazione del cliente che dall'obbligo di comunicazione al Ministero dell'Economia delle violazioni in materia di limitazione del contante e titoli al portatore previsti dagli articoli 49, 50 e 51 del medesimo decreto.

Il riflesso operativo più immediato è, dunque, rappresentato dalla portata dell'obbligo di collaborazione attiva in capo alle categorie soggettive coinvolte nel monitoraggio delle operazioni intercorse con la propria clientela.

Ciò detto, in presenza del "sospetto", sorge l'obbligo di inoltrare la segnalazione.

Si può dire, quindi, che una definizione di riciclaggio che si perfeziona ove una certa condotta (occultamento, conversione, trasferimento, dissimulazione, acquisto, detenzione, utilizzazione, etc.) sia posta in essere in relazione a beni che derivano da una generica attività criminosa o dalla partecipazione a tale attività (e ciò in assenza della clausola di riserva prevista in ambito penale: "fuori dai casi di concorso" nel reato presupposto).

Va, poi, evidenziato che le disposizioni in materia non stabiliscono in maniera tassativa il momento nel quale detta segnalazione debba essere effettuata; infatti, il D.Lgs. n. 231/2007 - stabilendo che le segnalazioni sono effettuate senza ritardo, ove possibile prima di eseguire l'operazione, appena il soggetto tenuto alla segnalazione viene a conoscenza degli elementi di sospetto - non individua in modo inequivocabile il momento in cui sorge l'obbligo di segnalazione.

Con riferimento al concetto di sospetto, è, poi, possibile affermare che tra gli elementi da cui desumere che siano in corso o che siano state compiute operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo vi sono:

- le caratteristiche dell'operazione;
- l'entità dell'operazione;
- la natura dell'operazione;

- la capacità economica e attività svolta dal soggetto cui è riferita.

Inoltre, va segnalato che ai sensi dell'ultimo periodo dell'art. 41, comma 1, D.Lgs. n. 231/2007, costituisce elemento di sospetto e, come tale, rilevante ai fini della segnalazione dell'operazione all'Unità di Informazione Finanziaria:

- in generale, il ricorso frequente o ingiustificato ad operazioni in contante, anche se non in violazione dei limiti di cui all'art. 49 (limiti ricondotti al di sotto di 1.000 euro dall'art. 20, D.L. n. 201/2011);

- in particolare, il prelievo o il versamento in contante con intermediari finanziari di importo pari o superiore a 15.000 euro.

Va, poi, rilevato che al fine di agevolare l'individuazione delle operazioni sospette da parte dei professionisti, la UIF, avvalendosi delle informazioni raccolte nello svolgimento delle proprie attività, elabora e diffonde (come previsto dall'art. 41, comma 2, D.Lgs. n. 231) modelli e schemi rappresentativi di comportamenti anomali sul piano economico e finanziario riferibili a possibili attività di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

Infine, va sottolineato che il legislatore ha individuato (art. 12 del decreto) alcuni casi specifici di esclusione dall'obbligo di segnalazione. L'esclusione tiene conto da un lato delle caratteristiche del soggetto tenuto, in assenza di tale previsione alla segnalazione, dall'altro al tipo di operazione che si va a porre in essere.

Infatti l'art. 12 citato *in primis* (comma 1) identifica quali "professionisti" i soggetti iscritti nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e nell'albo dei consulenti del lavoro; ogni altro soggetto che rende i servizi forniti da periti, consulenti e altri soggetti che svolgono in maniera professionale, anche nei confronti dei propri associati o iscritti, attività in materia di contabilità e tributi, ivi compresi associazioni di categoria di imprenditori e commercianti, CAF e patronati; i notai e gli avvocati quando, in nome o per conto dei propri clienti, compiono qualsiasi operazione di natura finanziaria o immobiliare e quando assistono i propri clienti nella predisposizione o nella realizzazione di operazioni riguardanti:

- il trasferimento a qualsiasi titolo di diritti reali su beni immobili o attività economiche;
- la gestione di denaro, strumenti finanziari o altri beni;
- l'apertura o la gestione di conti bancari, libretti di deposito e conti di titoli;
- l'organizzazione degli apporti necessari alla costituzione, alla gestione o all'amministrazione di società;
- la costituzione, la gestione o l'amministrazione di società, enti, trust o soggetti giuridici analoghi;

ed al successivo comma ha previsto che l'obbligo di segnalazione di operazioni sospette di cui all'art. 41 non si applica ai soggetti indicati nelle lettere a), b) e c) del comma 1 per le informazioni che essi ricevono da un loro cliente o ottengono riguardo allo stesso, nel corso dell'esame della posizione giuridica del loro cliente o dell'espletamento dei compiti di difesa o di rappresentanza del medesimo in un procedimento giudiziario o in relazione a tale procedimento, compresa la consulenza sull'eventualità di intentare o evitare un procedimento, ove tali informazioni siano ricevute o ottenute prima, durante o dopo il procedimento stesso.

Detto ciò, va rilevato che non poche problematiche possono sorgere sotto il profilo probatorio; infatti ove il professionista non dovesse segnalare un'operazione sospetta dovrà essere in grado di dimostrare che ha discusso con il cliente la possibilità di intentare o evitare un contenzioso.

Copyright © - Riproduzione riservata

Copyright © 2013 Wolters Kluwer Italia - P.I. 10209790152 - Cod. ISSN 2239-0545

Sviluppato da OS3 srl